

- (6) Tuttavia, nel periodo oggetto della decisione n. 445/2014/UE, segnatamente dal 2020 al 2033, per motivi di equità nei confronti delle città degli Stati membri partecipanti all'azione, le città dei paesi EFTA/SEE dovrebbero essere autorizzate a partecipare a un solo concorso per l'ottenimento del titolo. Per motivi di equità nei confronti degli Stati membri, ogni paese EFTA/SEE dovrebbe essere autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta durante tale periodo, come avviene nel caso dei paesi candidati e dei potenziali candidati.
- (7) Dal momento che gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati almeno sei anni prima dell'anno del titolo, un paese candidato, un paese potenziale candidato o un paese EFTA/SEE dovrebbe ospitare la manifestazione «Capitale europea della cultura» nel 2028 anziché nel 2027 in modo da consentire a tali paesi di negoziare la loro partecipazione al programma dell'Unione a sostegno della cultura successivo al programma Europa creativa per il periodo 2021-2027.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 445/2014/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 445/2014/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il numero delle città cui è attribuito il titolo in un determinato anno ("anno del titolo") non può essere superiore a tre.

Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato ("calendario") e, negli anni pertinenti, a una città di un paese dell'Associazione europea di libero scambio che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("paese EFTA/SEE"), di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature di cui all'articolo 10, paragrafo 2, partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, possono candidarsi al titolo per un anno nell'ambito di un concorso generale organizzato conformemente al calendario di cui all'allegato.

Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e dei potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033.

Ciascun paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.»;

2) l'articolo 10 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Preselezione e selezione nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali candidati»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e potenziali candidati.»;

c) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6. La giuria predispose una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate unitamente a una raccomandazione sulla nomina di una sola città di un paese EFTA/SEE, candidato o potenziale candidato.»;

